

(N. 499-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROSATI, BAREGGI e CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1949

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1950

Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — Promulgata la nuova Costituzione, tutte le pratiche in corso per la ricostituzione dei Comuni soppressi dal passato regime, sia per il regio decreto-legge 19 marzo 1927, n. 383 (convertito nella legge 9 giugno 1928, n. 1382), sia in applicazione degli articoli 30 e 31 della legge 3 marzo 1934, n. 339, vennero passate agli archivi.

Ciò perchè si disse non solo che occorreva procedere con appositi disegni di legge, ma anche che, per dar corso alla ricostituzione, necessitava attendere l'ordinamento regionale, cui è demandato, per l'articolo 133 della Costituzione, di provvedere all'istituzione di nuovi comuni ed a modificare le relative circoscrizioni e denominazioni.

Inoltre, per i comuni inferiori ai *tremila* abitanti, si aggiunse che ostava la disposizione di cui all'articolo 33 della legge comunale e provinciale suddetta, che consente l'erezione in Comuni autonomi solo agli aggregati che raggiungono la cifra anzidetta.

Da tale situazione sono scaturite numerosissime e giustificate proposte di legge di iniziativa parlamentare per ricostituzioni di comuni soppressi, e il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Rosati, Bareggi e Cemmi.

Quest'ultimo ha così posto sul tappeto la questione relativa alla ricostituzione dei comuni soppressi dal fascismo e se si debba o meno soppresedere a provvedere. E l'altra se si debba rispettare la norma numerica di

cui all'articolo 33 della ricordata legge comunale e provinciale ed il parere del Consiglio di Stato previsto dal successivo articolo 35.

Di fronte all'imponenza numerica dei disegni di legge di iniziativa parlamentare per ricostituzione di comuni ed alla presente proposta, la Commissione, rilevato che non è possibile tenere in vita una disparità di trattamento tra i comuni soppressi e quelli ricostituiti per tutto il non breve periodo di tempo che occorrerà per addivenire alla piena e perfetta funzionalità dell'Istituto regionale, ha ritenuto di valutare tutta la fattispecie nel suo complesso, che si debba dar corso alla ricostituzione (poichè questa riflette comuni soppressi e non comuni di nuova istituzione per i quali è bene, per ovvie considerazioni, attendere l'ordinamento regionale) e che, rientrando ciò nell'ortodossia legislativa, si debbano fissare in una legge i limiti e le condizioni necessarie per il ripristino.

Ciò ritenuto e premesso, la Commissione è passata a valutare le condizioni necessarie per aversi la ricostituzione.

Circa l'elemento numerico degli abitanti stabilito e voluto dalle attuali norme, ritiene che esso non sia essenziale, dappoichè, per il vero, non deve preoccupare una proporzione numerica esigua sia perchè si tratta, in molti casi, di riparare ingiustizie e prepotenze, sia perchè, qualora tutte le altre condizioni concorrano, il numero non può aver peso quando l'organismo da crearsi ha la certezza di essere sano nelle sue possibilità di vita, di sviluppo e di interessi materiali e morali.

Costringere a vivere un insieme di abitanti — che, per giunta, avevano ed hanno possibilità di libera e sana esistenza — in un comune in difficili condizioni topografiche e di rapporti per il solo fatto di essere in numero ristretto, è una coartazione di volontà ed un'ingiustizia grave. D'altra parte la stessa legge comunale e provinciale attualmente in vigore supera tale elemento numerico quando si tratta del caso del capoluogo, che intende staccarsi da altre frazioni, perchè lascia al prudente arbitrio dell'autorità la valutazione della circostanza necessaria del residuo.

Per cui è chiaro che l'elemento numerico degli abitanti non può costituire fattore essen-

ziale di valutazione e può ben a ragione superarsi quando concorrono tutte le altre specifiche ed essenziali condizioni rassicuranti e quando si tratta di agglomerati che, pur in numero limitato di individui, ha avuto, per il passato, vita e vitalità indubbia. Su tale punto la proposta Rosati è, quindi, pienamente giustificata.

Ma tale larghezza di valutazione dell'elemento numerico di abitanti non può nè deve portare alla possibilità diremo quasi automatica della ricostituzione di tutti i comuni soppressi dal passato regime perchè, se per alcuni la soppressione fu una prepotenza voluta per ragioni politiche ed un'ingiustizia, per altri rappresentò un benefico e salutare provvedimento per insufficienze e deficienze realmente in atto, tanto ciò vero che le istanze di di ricostituzioni non sono state, pur nell'euforia dell'ottenuta libertà, pari al numero dei comuni soppressi ma in un numero di gran lunga inferiore.

Di conseguenza la Commissione — anche per ovviare a tutti gli inconvenienti che il Ministero dell'interno, la Commissione centrale per la finanza locale e la Ragioneria generale dello Stato, dando parere contrario al disegno di legge presentato dai senatori Rosati, Bareggi e Cemmi, hanno segnalato — ha stabilito che, per la ricostituzione di comuni soppressi dal passato regime, debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

1° L'esistenza di una manifestazione di volontà collettiva debitamente garantita da autentica notarile o equipollente da parte di una maggioranza dei cittadini che rappresenti per lo meno i tre quinti degli elettori delle borgate o frazioni di comuni;

2° Parere del Consiglio comunale dei comuni interessati e dell'Amministrazione provinciale;

3° Sufficienza finanziaria per provvedere, anche mediante associazione consorziata, adeguatamente ai pubblici servizi;

4° Condizioni topografiche che giustifichino e legittimino le separazioni e le ricostruzioni e tutti gli altri elementi di carattere amministrativo e ambientale utili senza un criterio rigido ed automatico ma da valutarsi caso per caso attraverso un esame rigoroso.

Limiti ed elementi che, oltre quello insito di una preesistenza comunale soppressa, in altri termini, valgono ad assicurare che l'erigendo comune sia l'espressione di una sentita necessità popolare che trovi la sua giustificazione piena e completa non solo nella volontà della assoluta maggioranza dei cittadini espressa liberamente ma anche nella coesistenza di un'effettiva autosufficienza.

Ad avviso concorde della Commissione, poichè nel caso esula un qualsiasi parere del Consiglio di Stato trattandosi di provvedere con legge, con il pieno rispetto dei criteri e delle condizioni sopra esposte, si può, senza preoccupazioni, consentire la ricostituzione dei co-

muni soppressi dal passato regime; e ciò soprattutto ad ovviare ingiustizie e sperequazioni create successivamente al ripristino dell'ordinamento democratico tra i 2326 comuni soppressi nel passato regime e dei quali 542 sono stati ripristinati senza un criterio uniforme ed una valutazione esatta o rispondente agli interessi della vita comunale del paese.

Di conseguenza il disegno di legge Rosati può essere in linea di massima accolto, ma esso va modificato in maniera più opportuna, per cui la Commissione ne propone al Senato l'approvazione nel testo emendato come appresso.

LEPORE e FANTONI, *relatori*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

I Comuni soppressi dal regime fascista mediante aggregazione ad altri Comuni potranno chiedere di essere ricostituiti in Comuni autonomi a sensi dell'articolo 33 legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 333, quand'anche la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti.

Art. 2.

Per la ricostituzione di tali Comuni non occorre il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 35 della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Ad eccezione dei Comuni che già ne abbiano fatto istanza, le domande di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Le borgate o frazioni di Comuni che abbiano mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi anche in maniera consorziata e che si trovino in condizioni topografiche tali che legittimino la separazione dal comune cui appartengono, sentito in ogni caso il parere del Consiglio comunale dei Comuni interessati e dell'Amministrazione provinciale, possono essere costituite in Comuni distinti quando ne sia fatta richiesta da un numero di cittadini che rappresentano i tre quinti degli elettori.

Tale disposizione si applica solo a quei Comuni che erano stati soppressi durante il fascismo ed avrà efficacia sino a quando entreranno in funzione gli organi legislativi delle Regioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.